

Cartello unico degli ingredienti¹

per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 231/2017)

- ✓ **denominazione dell'alimento²;**
- ✓ **elenco degli ingredienti³;** (salvo i casi di esenzione disposti dal Reg. n. 1169/2011/UE. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - con le modalità e le esenzioni prescritte dall'art. 21 del medesimo regolamento⁴);
- ✓ **altre indicazioni⁵**

¹ Per "gruppi omogenei di prodotti" commercializzati nelle tipologie di esercizi di cui sopra l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

² La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva (Art. 17 Reg. UE n. 1169/2011).

³ L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'art. 17 e all'allegato VI del regolamento (Art. 18 Reg. UE n. 1169/2011).

⁴ Le indicazioni relative alle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1169/2011, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

⁵ Le ulteriori indicazioni relative ai prodotti non preimballati: modalità di conservazione (per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario); data di scadenza (per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al dPR n. 187/2001); titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume); percentuale di glassatura (considerata tara, per i prodotti congelati glassati); designazione «decongelato» (di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti) sono relative ovviamente ai singoli prodotti cui si riferiscono e possono essere riportate sul "cartello unico" solo se comuni a tutti i prodotti del gruppo posti in vendita e ai quali attiene il cartello.